



COMUNE DI SAN DONACI

Provincia di Brindisi

Comando Polizia Locale

Tel. e fax 08931/635014 – Tel. 0831/631226-228

vincenzo.elia@comune.sandonaci.br.it

info@pec.sandonaci.net

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 70 del 10/10/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA che al Comando Polizia Locale è stato segnalato che in Contrada Vellusi è ubicato un pozzo a piano di calpestio, presumibilmente per uso agricolo, privo di copertura;

VISTA la necessità di intervenire per la messa in sicurezza degli edifici e di altre strutture (pozzi, cisterne, cavità ecc.) in stato di abbandono e incustodite, che creano potenziali condizioni di pericolo e di rischio per la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO OPPORTUNO, in applicazione al principio della prevenzione, sensibilizzare il possessore a qualsiasi titolo della suddetta struttura in stato precario a provvedere a quanto necessario per prevenire situazioni di pericolo e di rischio per i cittadini con l'eliminazione immediata delle cause, tramite la realizzazione di opere provvisorie atte a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, in quanto l'imboccatura del pozzo suddetto presenta le dimensioni di circa m 1,00 x m 1,00 e non coperto ermeticamente (risultano conci di tufo, manufatti e piccole travi di legno amovibili che non garantiscono la chiusura a regola d'arte) e si trova in prossimità di pubblica via;

RILEVATO che l'unità immobiliare in cui è ubicato il pozzo risulta individuata catastalmente alla particella 376 del foglio 27 del Catasto dei Terreni del Comune di San Donaci ed intestata al sig. DE FILIPPIS FIORELLO, nato a San Donaci il 20/04/1946 ed ivi residente alla via Machiavelli n. 26;

VISTO il D.Lgs n. 81/2008, ed in particolare il punto 1.5.14.1 dell'Allegato IV;

VISTO l'art. 10 del DPR 547/1955;

VISTO il Regolamento Edilizio del Comune di San Donaci;

VISTO il D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" per quanto concerne il regime delle competenze da cui si ricava che i provvedimenti di attuazione delle normative che, nel caso specifico, risultano attribuite alla dirigenza (art. 107);

ORDINA

- È fatto divieto al proprietario dell'unità immobiliare in cui è ubicato il pozzo individuata catastalmente alla particella 376 del foglio 27 del catasto dei Terreni del Comune di San Donaci ed intestata al sig. DE FILIPPIS FIORELLO, nato a San Donaci il 20/04/1946 ed ivi residente alla via Machiavelli n. 26, di lasciare aperto e accessibile il pozzo ivi esistente con obbligo di apposizione di coperchio o grigliato chiuso con lucchetto, al fine di assicurare la sicurezza dei luoghi;

- È fatto obbligo allo stesso di garantire adeguati livelli di manutenzione, conservazione e vigilanza, dotando la struttura stessa di solida copertura ermetica e di parapetto o di recinzione atte ad impedire l'accesso nonché realizzare tutte le opere provvisorie necessarie a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, mettendo in opera apposite segnalazioni di pericolo;

A V V E R T E

Il soggetto direttamente interessato che:

- trascorso inutilmente il termine di giorni 7 (sette) dalla notifica della presente ordinanza per la messa in sicurezza del pozzo di che trattasi si provvederà d'ufficio, a spese della parte inadempiente, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 Codice Penale ove il fatto non costituisca più grave reato;
- Che qualsiasi danno nei confronti di terzi, derivanti dalla suesposta situazione, sarà ascrivibile esclusivamente ai soggetti titolari dell'immobile interessato dal presente provvedimento, per le rispettive competenze;
- Che, ove oltre al suindicato proprietario dell'immobile, vi fossero altri comproprietari, essi risulteranno obbligati solidali (art. 6 Legge 689/81).

D I S P O N E

- la notifica del presente provvedimento:
 - 1) al sig. DE FILIPPIS FIORELLO, nato a San Donaci il 20/04/1946 ed ivi residente alla via Machiavelli n. 26;
 - 2) alla locale Stazione Carabinieri;
 - 3) alla Stazione Carabinieri Forestale di Brindisi;
 - 4) all'U.T.C.;
 - 5) la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Comando Polizia Locale e le forze dell'Ordine sono incaricate di verificarne l'ottemperanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n°241, come modificata dalla Legge n. 15/2005, e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 giorni dalla sua notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

IL COMANDANTE
f.to Ten. Vincenzo Elia

(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3/2° D.Lgs n. 39/1993)

